

**RICORSO IN APPELLO CON RICHIESTA DI PROCEDERE ALL'INTEGRAZIONE  
DEL CONTRADDITTORIO EX ARTT. 41 E 52 C.P.A.**

**PER** la dott.ssa Clara Maria Immacolata SILVESTRE, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa, come da mandato in calce, dall'avv. Dario Alessandro Ricciardi (C.F. RCCDLS64M26L259G), con il quale elettivamente domicilia in Roma, al viale Bruno Buozzi, 51, presso lo studio dell'avv. Marcello Cardi (pec [darioalessandroricciardi@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:darioalessandroricciardi@avvocatinapoli.legalmail.it); fax nn. 081/761.47.00);

**CONTRO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – C.N.R.**, - in persona del Presidente rappresentante legale p.t.;

**PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA – PREVIA SOSPENSIONE – della sentenza del TAR Lazio, Roma, III, n. 8891/2018 del 07.08.2018**, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto avverso la disposizione della Dirigente della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane – Ufficio Concorsi e Borse di Studio – del 05.04.2017 di approvazione della graduatoria finale – relativa alla Macro Area Dipartimentale “*Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti*” - del concorso di cui al bando n. 364.172 per 80 posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca, di cui 15 da assegnare alla predetta Macro Area Dipartimentale “*Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti*”, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al 27° posto, tra gli idonei non vincitori, con il punteggio di 68,10, anziché al **1° posto**, dunque senz'altro tra i vincitori, con il punteggio di **85,405**; e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, con particolare riferimento, per quanto occorra, a tutti gli atti e verbali della commissione esaminatrice ed in specie al verbale n.2 del 23.5.2016 di individuazione dei criteri per la valutazione della produzione scientifica, di cui all'art. 6 lett. B) e C) del bando, laddove - pag. 6 - la commissione, dopo aver definito analiticamente ed in termini assai oggettivi i predetti criteri di valutazione, nondimeno si è espressamente *riservata di approfondire nel merito la valutazione dei titoli e dei prodotti presentati dai candidati, ogniqualvolta emerga che*

*l'automatismo prefigurato si riveli inadeguato alla corretta valutazione, fermi restando i limiti massimi complessivi stabiliti dal bando e quelli adottati dalla commissione stessa; **conseguentemente, per la declaratoria – ora per allora - del diritto** della ricorrente alla nomina a vincitrice della selezione in oggetto ed al ristoro di tutti i pregiudizi medio tempore subiti per la illegittima collocazione tra gli idonei non vincitori.*

\*\*\*

Oggetto della presente impugnativa è la decisione del TAR capitolino che ha fatto salva la gravata graduatoria del CNR, nella parte in cui la dott.ssa Silvestre non è stata inserita tra i vincitori, anzi, proprio al primo posto, quand'anche il Giudicante non abbia mancato di assumere l'astratta fondatezza delle ragioni del ricorso. Ed invero, piuttosto che l'infondatezza in sé dei sollevati motivi di illegittimità, a spingere il Tribunale al rigetto è stata la sconcertante (per quanto si dirà oltre) **confusione** nella lettura e nell'interpretazione del ricorso introduttivo e specificamente nella rappresentazione delle ragioni attoree.

Per meglio intendere l'errore in cui è incorso il TAR, si consideri che il principale vizio di illegittimità sollevato dalla ricorrente è stato quello che la commissione esaminatrice, pur avendo fissato i criteri di valutazione dei lavori dei partecipanti ed in specie, per quel che qui rileva, di quelli rientranti nella categoria (C) dei cosiddetti *dieci lavori scelti*, quando si è trattato di vagliare quelli della ricorrente, vi ha inspiegabilmente e, comunque, immotivatamente derogato, assegnando un punteggio complessivo **dimidiato** rispetto a quello che avrebbe dovuto essere se avesse – come doveva – correttamente applicato i predetti criteri che essa stessa si era dati. E tanto la commissione ha fatto, si ripete, **senza fornire la benché minima spiegazione e/o giustificazione**, tanto più necessaria esattamente perché in contrasto con la, per così dire, regola generale.

A maggior ragione se poi ulteriormente si considera che tale deroga è stata solo ed esclusivamente in danno della ricorrente e per nessuno dei candidati vincitori ( per i quali soli si è richiesto l'accesso documentale, non potendosi escludere che analogo trattamento sia stato per tutti i partecipanti).

Pertanto, all'evidenza, con il ricorso di prime cure, si è in primis censurato l'operato della commissione **per violazione dei criteri di valutazione, manifesta carenza, anzi, proprio**

**inesistenza di motivazione**, nonché per l'altrettanto plateale disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e parzialità.

Né a legittimare l'operato della Commissione avrebbe potuto mai essere l'eventuale (**atteso, si ripete la mancanza di qualsivoglia spiegazione**) ricorso alla riserva, **non prevista nel bando** ma che la commissione si è *auto attribuita* nella seduta del 23.5.2016, di derogare ai predetti criteri ogni qualvolta l'automatismo così prefigurato (dalla stessa commissione) nell'assegnazione dei punteggi *si riveli inadeguato alla corretta valutazione*. Trattandosi, all'evidenza, di riserva assolutamente, radicalmente illegittima.

**Di contro**, il Giudice di primo grado, nella ricostruzione in fatto della vicenda ed in particolare nel dar conto delle doglianze attoree, ha riferito che la principale ed assorbente sarebbe stata quella che la lamentata sottrazione del punteggio sarebbe tout court da ricondurre all'applicazione da parte della commissione della predetta riserva. Così, infatti, è dato testualmente leggere al primo periodo di pag. 4 della sentenza: *Tuttavia, la commissione si sarebbe riservata di disapplicare la tabella recante i succitati sub criteri "ogni qualvolta emerga che l'automatismo prefigurato si riveli inadeguato alla corretta valutazione"*; **E PER TALE RAGIONE a 9 dei 10 "prodotti scelti" dalla ricorrente è stato attribuito 1,5 punti, ed al decimo 1 punto, per un totale di 14,50 punti.**

**Che non è affatto** visto che, si ripete, ciò che in primo luogo ha lamentato la ricorrente è l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno spinto la commissione esaminatrice ad assegnarle un punteggio così sideralmente lontano da quello che avrebbe dovuto conseguire in ossequio ai criteri che la stessa commissione si era data.

Semmai, nell'impugnativa, si è al più denunciato che qualora – atteso l'assenza di qualsivoglia esplicitazione – a spingere la commissione a sottrarre la metà dei punti, fosse stato il ricorso alla riserva in parola, nondimeno si sarebbe trattato di operazione del tutto illegittima, essendo viziata a monte la riserva.

Ciò nonostante, il *refuso* di lettura da parte del TAR è risultato addirittura decisivo nel rigetto dell'impugnativa poiché il Collegio, pur dando atto della potenziale fondatezza delle ragioni del ricorso, non ha ritenuto di accoglierlo, per la mancata dimostrazione che, nell'attribuzione del punteggio, la commissione avrebbe fatto uso della deroga in oggetto (!): *tuttavia* - è dato

espressamente leggere a pagg. 8 e 9 della decisione - *nel caso in esame, non emerge in alcun modo che la commissione abbia fatto applicazione ai titoli vantati dalla ricorrente principale della deroga ai criteri di attribuzione dei punteggi di cui essa si era dotata, in quanto nel verbale della seduta del 1° marzo 2017 tale circostanza non emerge, e la ricorrente si è astenuta dal versare in atti la scheda di valutazione che la riguarda, cui il verbale stesso si riferisce.*

Pertanto, come si vede, di tutt'altro tenore sarebbe stata la decisione, se il TAR avesse compreso che la ricorrente non ha punto sostenuto che la denunciata illegittima decurtazione del punteggio fosse da ricondurre all'uso da parte della commissione della riserva de qua, quanto piuttosto che non è proprio dato comprenderne le ragioni. Dunque, alcun onere di prova le incombeva, a fronte di un così eclatante difetto assoluto di motivazione.

Quanto poi all'ulteriore rilievo che si legge in sentenza, secondo cui la ricorrente non avrebbe neppure versato in atti la scheda di valutazione che la riguarda, in disparte l'irrelevanza ai fini del decidere, è affermazione **completamente destituita di fondamento**, trattandosi, di contro, di scheda **debitamente prodotta** in giudizio e specificamente in occasione del deposito del ricorso, **come documento n. 7** dell'indice. A cui si è fatto diretto riferimento ogni qualvolta si è inteso richiamare la scheda, tanto nel ricorso che nelle successive difese.

Ad ulteriore riprova, ci sia consentito, dell'oggettiva approssimazione e superficialità con la quale il Tribunale ha vagliato la vicenda.

\*\*\*\*

Chiarita la palese inconferenza – meglio sarebbe dire errore – della motivazione della impugnata sentenza, di seguito la ricostruzione della vicenda, precisando che la numerazione dei richiamati documenti è quella dell'indice di primo grado:

- 1) Con decreto presidenziale del 2.10.2013 (doc. n. 2), l'intimata amministrazione ha bandito la selezione interna per titoli ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL 2002/2005 per complessivi 80 posti per il profilo professionale di dirigente di ricerca – primo livello - di cui, per quel che qui rileva, 15 da assegnare alla Macroarea Dipartimentale “*Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti*”.

L'art. 4, ha stabilito che le commissioni esaminatrici, una per ognuna delle macroaree, alla prima riunione avrebbero dovuto stabilire i criteri di valutazione e la distribuzione dei punteggi disponibili nelle singole fattispecie previste dall'art.5, nonché i punteggi assegnabili ai singoli titoli valutabili.

Infatti, il predetto articolo 5 si occupa specificamente di indicare le direttrici sulle quali la commissione è tenuta a muoversi nello stabilire i richiamati criteri di valutazione: premesso (punto 1) *che costituiscono titoli da valutare specificamente quelli relativi alla capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nella macroarea per la quale si concorre e che la Commissione ....valuterà esclusivamente i titoli aventi tali caratteristiche, viceversa non saranno oggetto di valutazione i titoli non particolarmente significativi in tale ambito*, la disposizione (punto 2) ha assegnato alle commissioni *100 punti totali, distribuiti con un punteggio massimo per categoria, nel modo seguente:*

**A) Curriculum** *punti 45;*

*1) ruoli ricoperti, attività svolte, incarichi,* *punti 40;*

*2) riconoscimenti scientifici, premi,* *punti 5;*

**B) Elenco prodotti** *punti 25;*

**C) 10 prodotti scelti** *punti 30.*

- 2) La ricorrente, primo ricercatore, secondo livello professionale, in servizio presso l'allora *Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri* (ora *Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali*), possedendo tutti i requisiti richiesti, ha preso parte alla selezione anche quanto ai 15 posti della predetta Macroarea Dipartimentale "*Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti*". All'uopo presentando la domanda (doc. n.6) inusualmente ma inevitabilmente corposa, essendo, come riconosciuto nell'ambiente, una tra le maggiori esperte del settore, potendo vantare al suo attivo una lunghissima esperienza in materia e, perciò, svariati lavori, partecipazioni, interventi, incarichi di responsabilità, ecc., in molti casi di livello nazionale ed internazionale.
- 3) Così come prescritto dal bando, in occasione della prima seduta del 16.05.2016 (verbale n.1; sub doc. n. 3), la nominata commissione esaminatrice per la macroarea che qui interessa, ha

proceduto a stabilire i criteri di valutazione e la distribuzione dei punteggi quanto ai punti (45) da assegnare al curriculum, distinguendo: 1) *i ruoli ricoperti, le attività svolte e gli incarichi* (punti 40) e 2) *i riconoscimenti scientifici e i premi* (punti 5).

Come si deduce dalla lettura del relativo verbale, almeno nel caso di specie (selezione per la macroarea dipartimentale di ingegneria) è significativo segnalare l'apparente (per quanto si dirà oltre) tentativo della commissione di stabilire criteri quanto più oggettivi possibile, dunque trasparenti e facilmente verificabili a priori; ovvero riducendo al minimo gli spazi di discrezionalità. E tanto la commissione ha ritenuto di poter fare fissando, per ogni tipologia di titolo/prodotto, una sorta di equazione matematica che, in base alle variabili predeterminate (es : durata dell'incarico, tipologia dello stesso, entità del finanziamento, natura dell'incarico, ecc.), consentisse in **automatico** di stabilirne il punteggio.

Ciò che è valso anche per la valutazione dei prodotti rientranti nella categoria **B**) e C) di cui al riportato art.5 del bando: B) *elenco prodotti* (max punti 25) e C) **10 prodotti scelti** (punti 30).

In tal caso i criteri sono stati fissati in occasione della seduta del 23.5.2016 (verbale n. 2; doc. n. 4) e specificamente, nelle tabelle B1- valutazione dei prodotti e, per quel che qui maggiormente interessa, **CI – valutazione dei dieci prodotti scelti**, che di seguito si riporta.

**TABELLA CI - VALUTAZIONE DEI 10 PRODOTTI SCELTI**

	$N_c < 5$	$5 \leq N_c < 10$	$10 \leq N_c < 20$	$N_c \geq 20$
Q1	2	2,33	2,66	3
Q2	1,66	2	2,33	2,66
Q3	1,33	1,66	2	2,33
Q4	1	1,33	1,66	2

$N_c$  = Numero di citazioni

$Q_x$  = Quartile SCImago

In assenza di indicazioni del numero di citazioni e/o del quartile si assumono i rispettivi valori minimi.

Dove:

$Q_x$  individua il quartile SCImago che, come ben sanno gli esperti del settore, rappresenta l'indice internazionale di classificazione di importanza e diffusione internazionale della rivista (basata sulla banca dati SCOPUS) su di una scala decrescente da 1 a 4 (dove, perciò, il quartile Q1 individua la rivista più prestigiosa);

- ed  $N_c$  il numero di citazioni che il prodotto indicato ha ricevuto, parametro collegato alla qualità ed impatto internazionale della singola pubblicazione.

Per l'effetto, come si vede, per questa categoria di prodotti, C1 – **i 10 scelti** – il punteggio di un singolo lavoro può variare da un minimo di 1 punto (prodotto edito su rivista con quartile Q4 e con un  $N_c < 5$ ) ad un massimo di 3 punti (prodotto edito su rivista con quartile Q1 e con un  $N_c > 20$ ).

Fermo restando, così come espressamente previsto dal bando (punto 3 di pag. 10) e ribadito nel verbale in parola (penultimo periodo di pag.2), *.....che la commissione, per un solo prodotto tra quelli scelti dal candidato, può derogare dal limite massimo di 3 punti sino al massimo di 6 punti, laddove trattasi di prodotto **eccezionale** per originalità, impatto scientifico ed importanza del ruolo svolto dal candidato, **fornendo motivazioni deducibili da dati oggettivi** ricavati anche da rilevazioni scientometriche o bibliometriche. Il punteggio massimo per la categoria C) non può essere in ogni caso superiore a 30 punti.*

Di talché, applicando il predetto criterio ai 10 prodotti scelti, la commissione avrebbe dovuto esser in grado di **automaticamente** calcolare il punteggio da assegnare ad ogni singolo prodotto di ciascun candidato, essendone noto a priori sia il quartile che il numero di citazioni.

In definitiva, per i prodotti indicati nella domanda, tra cui i 10 prodotti scelti, quelli ritenuti maggiormente significativi dai concorrenti, la commissione si è data, per così dire, dei criteri di valutazione assai rigidi ed in qualche misura vincolati, **spogliandosi di qualsiasi ulteriore discrezionalità.**

Tanto al fine, anzi, in ossequio al bando, di fissare criteri valutativi scaturenti dall'oggettiva rilevanza/impatto che ha il titolo/prodotto nella comunità scientifica. **Infatti, ogni titolo di**

**queste categorie ha già di per sé un valore oggettivo:** ad esempio, nel caso dei prodotti B1 e C1 (art. ISI/ con indice di classificazione SCImago (SJR)), la valenza, garantita dal processo di peer review, è data dai parametri bibliometrici, Impact factor e quartile SCImago e Numero di citazioni, ottenuti dalla pubblicazione, collegati alla qualità ed impatto della rivista e della singola pubblicazione.

- 5) Nel caso della ricorrente, atteso che 9 dei 10 prodotti scelti, tutti articoli ISI/SJR (cfr. domanda di partecipazione pagg. 118 e ss. e **COME CONFERMATO** dalla commissione; **cfr. SCHEDA DI VALUTAZIONE, PAGG. 27 E 28; DOC. N.7**), risultano editi su riviste con Quartile Q1 ed hanno ottenuto tutti un numero di citazioni uguale o superiore a 20, va da sé che ognuno di essi avrebbe dovuto ottenere (almeno) 3 punti. Giusto il criterio in proposito fissato nella riportata tabella C1. **Per un totale complessivo di 27 punti.**

Quanto al decimo prodotto scelto, indicato al numero 6, che vanta 38 citazioni (dunque, di gran lunga superiore a 20), il punteggio avrebbe dovuto essere quantomeno di 2, come se il Quartile fosse Q4 ( il più basso, per importanza) come espressamente indicato dalla commissione in calce alla predetta tabella C1 di cui al verbale n.2: *in assenza di indicazioni del numero di citazioni e/o del quartile si assumono i rispettivi valori minimi*. Che, perciò, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere di 2 punti, appunto.

In definitiva, per questa categoria di lavori – 10 prodotti scelti – alla ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti complessivamente ( almeno) **29 punti**.

D'altronde, ai criteri così come fissati nei verbali nn. 1 e 2, la commissione ha sistematicamente (e doverosamente) assunto di prestare pedissequa applicazione quando si è trattato di valutare tutti gli altri **336** prodotti/titoli della ricorrente ed in particolare gli altri numerosi (ben 69) articoli ISI/SJR della categoria B1, vale a dire quelli non scelti, pubblicati **sulle stesse** prestigiose riviste o riviste equivalenti da un punto di vista di impatto e di attinenza scientifica alla macroarea del concorso, sulle quali sono stati pubblicati i 10 prodotti scelti (categoria C1), che hanno ottenuto l'intero punteggio previsto, basato sul quartile e sul numero di citazioni. Senza, cioè, decurtazioni di sorta. Ad ulteriore riprova della consapevolezza da parte della Commissione dell'indiscutibile aderenza dell'attività e della produzione scientifica della ricorrente all'ambito del profilo del bando.



Vero è che, quasi a volersi in ogni caso ritagliare un margine di discrezionalità a cui apparentemente sembrava aver abdicato, con formula del tutto anodina ed ambigua e smentendo se stessa, la commissione *si è riservata* (!?) *di approfondire nel merito la valutazione dei titoli e dei prodotti presentati dai candidati, ogni qualvolta emerga che l'automatismo prefigurato si riveli inadeguato alla corretta valutazione, fermo restando i limiti massimi complessivi stabiliti dal bando e quelli adottati dalla commissione stessa* (pag. 6 del verbale n. 2; sub Tabella C 4).

Orbene, in disparte la manifesta, eclatante illegittimità della riserva, non fosse altro perché, come meglio si dirà in diritto, vale a vanificare l'oggettività dei criteri, non vi è chi non veda che attraverso di essa la commissione non ha fatto altro che effettivamente riappropriarsi di un'amplessima facoltà discrezionale nella valutazione dei titoli. Inevitabilmente sfociante **nell'arbitrio**, atteso che non è proprio dato comprendere i limiti di esercizio di tale riserva (che significa approfondire nel merito la valutazione *ogni qualvolta emerga che l'automatismo prefigurato si riveli inadeguato alla corretta valutazione*?). Di più, una volta predeterminato il criterio sulla base di elementi inequivocabilmente oggettivi (quartile della rivista e numero di citazioni), perché dovrebbero prefigurarsi inadeguatezze alla corretta valutazione?

Ma vi è di più ed ancor più grave: per come congegnata, la riserva sembra operare non già prima dell'esame del prodotto, quanto piuttosto contestualmente se non successivamente. Nel senso che la commissione potrebbe valutare un determinato lavoro in modo diverso da quello che sarebbe stato applicando il meccanismo automatico di cui si è detto, qualora – **a posteriori** - lo ritenesse *opportunamente* inadeguato (ma, si ripete, non è dato capire su quale presupposto, non avendolo preventivamente indicato). Che, com'è noto, è procedimento assolutamente inammissibile, prima ancora che illegittimo, atteso il cristallizzato principio, precipitato di quello di terzietà, buonsenso e logicità, secondo cui i criteri devono essere necessariamente (anzi, inevitabilmente) predeterminati e perciò conosciuti in partenza, prima della valutazione, consentendo ai partecipanti di verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione per pervenire all'attribuzione dei punteggi

Sta di fatto che nove dei dieci prodotti scelti dalla ricorrente hanno ottenuto il punteggio di **1,50, invece di 3**. Ed il decimo, quello indicato con il numero 6, per il quale non è stato indicato nella domanda di partecipazione il quartile (ma solo perché pubblicato antecedentemente all'introduzione di tale indice di valutazione) appena 1 punto. Per un totale complessivo di punti **14,50**.

Valutazione del tutto sorprendente e comunque illegittima esattamente perché in contrasto con i criteri in proposito fissati dalla stessa commissione. Visto che, come già anticipato, si tratta di prodotti che, per quartile e numero di citazioni, avrebbero dovuto ottenere de plano il massimo del punteggio. Per un totale complessivo di **29 punti**.

In definitiva, applicando il criterio di valutazione di cui alla più volte richiamata tabella C1, è chiaro, è automatico che alla ricorrente sarebbero dovuti spettare per i 10 prodotti scelti **29 punti** e non già i 14,50 assegnati; 14,50 punti in più che, se sommati a quelli ottenuti per gli altri prodotti, le avrebbero consentito di conseguire il punteggio di 82,60 punti, collocandosi saldamente al **primo posto** in graduatoria, visto che il primo classificato ha ottenuto il punteggio di 81,57.

**Né è dato comprendere** la ragione per la quale la commissione abbia ritenuto di così vistosamente derogare, quanto alla ricorrente (**e solo per essa** rispetto a tutti i candidati vincitori) agli stessi criteri che si era data. Di talché, **non è dato neppure capire se si tratta di un mero refuso o di una strategica applicazione della riserva di valutazione di cui si è detto in precedenza**. Ma quand'anche così fosse, in disparte l'evidente illegittimità, nondimeno la commissione non poteva ritenersi esentata **dal motivare la scelta**. A maggior ragione se si considera la singolarità che proprio tutti (meglio, 9 su 10) i prodotti scelti hanno ottenuto il medesimo punteggio derogatorio!

E tanto si dice al netto della circostanza che, come si dirà oltre, alla ricorrente sono stati illegittimamente sottratti ulteriori **2.805 punti** anche per le altre categorie di lavori. Che se le fossero stati riconosciuti l'avrebbero ulteriormente confermata al primo posto.

**6)** Pertanto, avverso la graduatoria finale, la ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio nella parte in cui, all'evidenza, a causa dell'illegittima valutazione, in particolare quanto al punteggio assegnatole ai 10 prodotti scelti, è risultata 27°, con 68.10 punti, anziché

prima, con il ben superiore punteggio di 85.405 punti, se solo la commissione avesse rettammente applicato i criteri che essa stessa si era dati.

Con l'impugnativa, la ricorrente ha perciò sollevato una pluralità di motivi di illegittimità. In sintesi (saranno più diffusamente illustrati in seguito): **violazione delle disposizioni del bando e dei criteri di valutazione predeterminati – illogicità – difetto di motivazione - contraddittorietà – sviamento - carenza ed erroneità di istruttoria, violazione del giusto procedimento, manifesta ed ingiustificata disparità di trattamento, violazione, sotto diverso profilo, del giusto procedimento per la mancata applicazione dei corretti criteri valutativi, ingiustizia manifesta**

7) Incardinato il ricorso innanzi alla III Sezione del TAR Lazio con il n.r.g. 5697/2017, la convenuta Amministrazione si è costituita solo formalmente, senza contro dedurre in alcun modo alle ragioni della ricorrente. Con ciò, evidentemente, avvalorandone la fondatezza.

Nel corso del giudizio si sono altresì costituiti alcuni controinteressati/vincitori limitandosi a tautologicamente sostenere la legittimità della graduatoria; ovvero che il minor punteggio attribuito alla ricorrente sarebbe essenzialmente da ricondurre all'applicazione da parte della commissione della contestata deroga/riserva di cui si è detto, **a loro dire** conseguente ad una asserita non perfetta aderenza dell'attività della ricorrente con l'area scientifica a cui si riferiva la selezione. Indirettamente ammettendo che, diversamente, alla ricorrente sarebbe spettato esattamente il rivendicato punteggio superiore.

Naturalmente si tratta di prospettazioni che lasciano il tempo che trovano (e che tra l'altro, a ben vedere, valgono ad ulteriormente rafforzare il denunciato vizio di difetto di motivazione), non solo e non tanto perché si tratta, al più, di considerazioni di esclusiva pertinenza dell'amministrazione/commissione esaminatrice ma soprattutto in quanto smentita dai fatti, non fosse altro perché, come dimostrato dalla ricorrente nel corso del giudizio, essendo la macroarea del concorso multidisciplinare, molti partecipanti e gli stessi vincitori, provengono da aree scientifiche diverse ed addirittura uno dei vincitori (dott. Mazzer, 3° classificato) proprio dalla stessa area scientifica della ricorrente (Scienze e Tecnologia dei Materiali) .

Tanto senza dire dell'oggettiva improponibilità dell'argomento, atteso che il bando consentiva senz'altro la possibilità di prendere parte a due aree scientifiche differenti e che, comunque,

nessuno dei prodotti elencati dalla ricorrente nella sua domanda di partecipazione è stato giudicato *N.R.* (*titolo relativo ad attività non significativa per il profilo del bando*; cfr. pag. 2 del verbale n.3).

8) Alla Camera di Consiglio del 12 luglio 2017, fissata per la discussione dell'istanza cautelare annessa all'impugnativa, con ordinanza n. 8459 del 13.7.2017, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria mediante pubblicazione sul sito dedicato della convenuta amministrazione. Rinviando direttamente all'udienza di merito dello scorso 7 febbraio.

In tale occasione il TAR, preso atto del ricorso incidentale proposto da uno dei controinteressati, il dott. Lorenzo Molinari Tosatti, con ordinanza n. 1570 del 9.2.2018, ha disposto che questi, a sua volta procedesse, alla notifica del ricorso anche nei confronti dei controinteressati pretermessi. Fissando la pubblica udienza per il successivo 9 maggio 2018.

9) All'esito della quale il Collegio ha pronunciato la gravata sentenza di rigetto.

Come anticipato ab initio, a viziare la trama argomentativa della decisione è proprio l'errata ricostruzione della vicenda, o per meglio dire, si ripete, della prospettazione attorea e del preteso vizio fondamentale che sarebbe stato sollevato nel ricorso: dopo aver dato conto (pag. 3) della griglia della tabella C1 (che si è in precedenza riportata), *per la quale il punteggio per ciascuno dei prodotti doveva risultare dall'incrocio tra il numero di citazioni (NC) ed il cd. "Quartile SCImago" (Qx), ossia l'indice internazionale di classificazione, per importanza, della rivista, con possibile variazione del punteggio da attribuire ad ogni prodotto da 1 a 3 punti*; e dopo aver riferito che, in applicazione di tali sub criteri, i prodotti della ricorrente *avrebbero dovuto, in 9 casi su 10, attestarsi sui 3 punti, mentre il 10° avrebbe dovuto ottenere 2 punti, così che la categoria "prodotti scelti" avrebbe dovuto fruttare alla dott.ssa Silvestre 29 punti*, al periodo immediatamente successivo (primo capoverso d pag. 4), il Collegio è incorso nell'errore, nello *scivolone* di cui si è detto. Nel senso che, nell'assumere (sbagliando) di riportare in tesi la prospettazione della ricorrente, ha riferito che la sua principale doglianza sarebbe che la commissione, nell'esaminare i suoi 10 prodotti scelti, anziché attenersi ai criteri dati, avrebbe fatto ampio ricorso alla riserva di cui si è detto, vale a dire di poter

derogare dai criteri *ogni qualvolta che l'automatismo prefigurato si riveli inadeguato alla corretta valutazione.*

Laddove, si ribadisce, gli effettivi motivi di illegittimità erano tutt'altro ed innanzitutto quelli di violazione dei predetti criteri di valutazione, unitamente al difetto assoluto di motivazione ed a quello, altrettanto eclatante, di ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, atteso che, solo per la ricorrente, la commissione ha inteso derogare dai criteri de quibus.

Sta di fatto che tale rifiuto nella lettura del ricorso, ha finito per decisamente condizionare il giudizio del TAR atteso che, dopo aver dato conto degli ulteriori vizi quanto al mancato giusto punteggio attribuito ad ulteriori lavori minori, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da alcuni dei controinteressati, pur riconoscendo l'illegittimità della censurata riserva con la quale la commissione si è arrogata la possibilità di derogare dai criteri in precedenza dati (come riportato al punto 2 di pag. 8 della sentenza), nondimeno ha rigettato l'impugnativa poiché, esattamente a causa del denunciato errore di lettura del ricorso di cui si è detto, la ricorrente non avrebbe dato prova che nella valutazione dei suoi titoli (dei suoi 10 prodotti scelti) la commissione avrebbe fatto uso della predetta deroga.

Quanto al mancato giusto punteggio attribuito ad altri lavori, per quelli contrassegnati con i nn. 8, 12 e 18, il TAR ha ritenuto di poter far salvo il giudizio della commissione, trattandosi, a suo dire, di lavori per i quali è stata omessa l'indicazione del finanziamento, che invece era stata prevista come necessaria. Laddove, quanto agli ulteriori lavori, non vi sarebbe più interesse alle relative censure visto che, rigettati gli ulteriori motivi di illegittimità, il loro accoglimento non avrebbe apportato alcun beneficio alla ricorrente, non potendo in tal caso rientrare nel novero dei vincitori.

**10)** La sentenza impugnata è illegittima ed erronea e va pertanto annullata e riformata – previa sospensione – con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e, per l'effetto, declaratoria del diritto della ricorrente alla nomina, ora per allora, a vincitrice della selezione, per i seguenti

#### **MOTIVI**

**IA)** Senza ripetere considerazioni già diffusamente svolte, si è ampiamente chiarito e dimostrato che a decretare il rigetto del ricorso di prime cure non sarebbe stata l'acclarata

infondatezza in sé dei sollevati vizi di illegittimità, quanto – incredibilmente – un clamoroso errore da parte del Collegio Giudicante nella ricostruzione in fatto della vicenda ed in particolare nella rappresentazione della posizione attorea: ad avviso del TAR, infatti, il principale motivo di doglianza starebbe nella circostanza che la commissione, nel vagliare i 10 prodotti scelti dalla dott.ssa Silvestre, anziché applicare l'automatismo che essa stessa - la commissione - si era data, di contro ha fatto ampio uso della riserva di cui si è più volte riferito.

Orbene, non avendo però la ricorrente dato prova di ciò, omettendo finanche - si legge in sentenza – di depositare la sua scheda di valutazione (vero il contrario), ne è conseguito il rigetto dell'azione. Pur avendo il TAR riconosciuto, si ripete, l'oggettiva illegittimità della censurata riserva, come espressamente riportato al punto 2 di pag. 8 della sentenza.

La motivazione del rigetto, tuttavia, si fonda su di un vistoso, quanto clamoroso errore di lettura atteso che, si ribadisce per l'ennesima volta, non è affatto vero che la ricorrente abbia in primo luogo lamentato che la decurtazione del punteggio a cui avrebbe avuto diritto, fosse stata - per di più in via diretta - effetto della (per giunta inespresa) applicazione da parte della commissione della riserva in parola. Quanto piuttosto per: violazione dei criteri di valutazione (gli stessi che si era data la commissione), difetto assoluto di motivazione, non avendo la commissione chiarito le ragioni della deroga; e disparità di trattamento rispetto a quello che la commissione ha riservato a tutti gli altri partecipanti, ai quali ha sistematicamente, de plano applicato ai 10 lavori scelti i criteri in esame.

Pertanto, come si vede, se il TAR avesse correttamente ricostruito in fatto la vicenda ed in particolare la prospettazione della ricorrente, avrebbe senz'altro deciso in termini diametralmente opposti e cioè per l'accoglimento dell'impugnativa e conseguenziale declaratoria del diritto della ricorrente a rientrare, come prima classificata, nella cerchia dei vincitori.

Tanto anche in ragione della circostanza che l'amministrazione non ha svolto alcuna difesa sostanziale, finendo implicitamente per avvalorare le ragioni del ricorso, visto che, neppure nel corso del giudizio, ha ritenuto di esplicitare le ragioni della deroga. Con ciò confermandone **la insussistenza**.

Laddove, si è già detto della obiettiva improponibilità, prima ancora che infondatezza, delle difese dei controinteressati, inammissibilmente irretite a sostituirsi alla commissione esaminatrice.

I chiarimenti che precedono valgono perciò a dare altresì conto della assoluta, integrale inconferenza dell'assunto riportato in sentenza, secondo cui la ricorrente non avrebbe dimostrato che la commissione, quando si è trattato di valutare i suoi *10 lavori scelti*, avrebbe fatto applicazione della riserva.

Viceversa, la ricorrente ha esplicitamente, inequivocabilmente censurato che il punteggio attribuitole nell'occasione non corrispondesse a quello conseguente all'applicazione dei criteri, come dimostrato dall'allegazione della sua domanda di partecipazione (pagg. 118 e ss, come anche riportato in ricorso a pag. 5 ) nella quale, tra l'altro, per i 10 prodotti inseriti tra quelli scelti, è agevolmente evincibile il Quartile SCImago della rivista ed il numero di citazioni per ciascun prodotto. Pertanto, anche il punteggio che avrebbe dovuto ottenere in base alla griglia (tabella C1) di valutazione che la stessa commissione ha elaborato.

**Non mancando, all'evidenza, neppure di depositare – come documento n. 7 dell'indice del ricorso** - la sua scheda con le valutazioni della commissione, dalla quale altrettanto chiaramente si evince la discrepanza dei punti assegnati ad ogni singolo prodotto scelto, rispetto a quello che avrebbe dovuto essere applicando quella griglia e la mancanza di alcuna motivazione per i punteggi decurtati. Motivazioni completamente assenti anche nel verbale del 1 marzo, a cui la scheda di valutazione è allegata, come indirettamente rilevato anche dal TAR. Ed è sorprendente che il Collegio si sia spinto addirittura ad affermare che tale scheda non sarebbe stata prodotta! (**il deposito telematico fuga sul punto qualsivoglia residuale dubbio**).

**B) Semmai** - ed è forse da ricercare in questo aspetto, la confusione in cui è incorso il Collegio - per completezza difensiva e scrupolo difensivo, la ricorrente non ha poi mancato di censurare l'impugnata graduatoria, **OVE MAI** la decurtazione del punteggio fosse da ricondurre all'ipotetico utilizzo da parte della commissione della deroga in oggetto. Poiché, **fermo restando** il difetto di motivazione, si tratterebbe di deroga a sua volta radicalmente illegittima, travolgendo conseguentemente i successivi provvedimenti. **Come, invero, ha**

**inteso convenire anche il TAR che, infatti, non ha negato la fondatezza di tale motivo di illegittimità.**

Di talché, col senno di poi, paradossalmente se la ricorrente fosse stata più approssimativa, o meglio, meno elaborata nell'illustrazione dei motivi di illegittimità, non facendosi carico delle possibili motivazioni della ingiusta decurtazione subita, ben altro sarebbe stato l'esito dell'impugnativa !

**II)** Ampiamente confutato l'iter argomentativo seguito dal TAR per malamente rigettare il ricorso della dott.ssa Silvestre, di seguito si riproducono i motivi di illegittimità sollevati in prime cure, con la scontata precisazione che la loro fondatezza è stata già in qualche misura condivisa dallo stesso Tribunale:

**A)** Quanto alla valutazione dei 10 prodotti scelti, la commissione esaminatrice si è in qualche misura auto vincolata nell'esercizio di qualsiasi forma di discrezionalità, avendo predeterminato un criterio assolutamente obiettivo e trasparente, come quello descritto nella tabella C1 del verbale n.2: il punteggio è dato da una semplice, quanto banale operazione aritmetica i cui fattori sono rappresentati dal prestigio della rivista (Quartile) e dal numero di citazioni del lavoro di volta in volta considerato.

Ne consegue, perciò, immediatamente l'illegittimità del punteggio assegnato alla ricorrente – 14,50 punti – che, invece, per quanto detto, avrebbe dovuto essere senz'altro di 29. Punti in più che, si ripete, avrebbero permesso alla dott.ssa Silvestre di collocarsi de plano al primo posto in graduatoria.

**B)** Sotto diverso profilo, **la mancanza di qualsivoglia motivazione** a giustificazione di una così palese discrepanza, impedisce in radice ogni tentativo di comprensione ed al contempo, all'evidenza, è omissione che **vizia il provvedimento anche per carenza e difetto assoluto di motivazione.**

Tanto che è presumibile ( considerato, peraltro, il persistente silenzio dell'amministrazione, anche in sede di giudizio) si sia trattato di un mero refuso, come in qualche misura dimostrato dalla circostanza che tutti i lavori in questione ( ad eccezione del numero 6, di cui si è già detto) hanno ottenuto lo stesso, identico punteggio, 1,50! Tra l'altro, anche il solo punto riconosciuto al lavoro n. 6, presumibilmente perché mancante dell'indicazione del quartile,



non ha proprio ragion d'essere, perché in tal caso, ancora una volta per espressa previsione della stessa commissione, avrebbe dovuto ottenere almeno 2 punti, tenuto conto del numero di citazioni.

Valgano al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza.

**C) CHE SE POI** il minor punteggio attribuito ai lavori de quibus è espressione della riserva di valutazione che la commissione ha inteso auto riconoscersi in occasione della fissazione dei criteri, a maggior ragione se ne denuncia la manifesta illegittimità, trattandosi di deroga del tutto improponibile, ancor prima che illegittima. Non solo e non tanto per l'estrema genericità ed evanescenza con cui è stata modulata, che finisce con l'attribuire alla commissione un potere che non è neanche di tipo assolutamente discrezionale, quanto, invece, proprio arbitrario e *capriccioso* ma soprattutto perché inammissibilmente esercitata contestualmente alla valutazione, se non addirittura successivamente. Laddove, è notorio il principio, talmente cristallizzato in giurisprudenza da assurgere a diritto vivente, secondo il quale i criteri di valutazione vanno sempre, sistematicamente predeterminati ancor prima dell'inizio delle operazioni di valutazione. In ogni caso, al più tardi prima dell'esame dei lavori a cui si riferiscono.

E se ne comprende bene la ragione, visto che i criteri fissati successivamente all'esame dei titoli, consentirebbero alla commissione di valutarli, anziché in termini obiettivi ed imparziali, in modo inammissibilmente soggettivo. Insomma, è questione di garantire l'imparzialità dell'operato della commissione giudicatrice, la quale è assicurata dalla valutazione dei titoli in un momento anteriore al loro esame, per modo da evitare che l'attribuzione di tale punteggio possa essere condizionata dalla previa conoscenza dei titoli e dei prodotti.

D'altronde, sull'intangibilità dell'anonimato in materia di selezioni per l'assunzione di pubblici dipendenti, si è anche espresso il massimo Consesso della Giustizia Amministrativa (Adunanza Plenaria sentenza n. 26/2013), secondo cui la violazione del principio da parte della Commissione nei pubblici concorsi, comporta una illegittimità da pericolo cd. astratto e cioè un vizio irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, **senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione** ( in termini anche Cons. St., sez. V<sup>^</sup>, sentenza n. 2584/2015).

E' evidente, infatti, che solo la rigida **predeterminazione** dei criteri valutativi è in grado di prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi.

Trattandosi quindi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante ex art. 21- octies, comma 2, l. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli.

**D)** Per altro aspetto, è significativo segnalare che, da quanto si desume dall'accesso documentale (ciroscritto, all'evidenza, solo ai 15 vincitori), solo nel caso della ricorrente la commissione, del tutto inspiegabilmente, come si è appena denunciato, ha ritenuto di derogare, peraltro, solo per la valutazione dei 10 prodotti scelti, dai criteri fissati con la tabella C1. Di contro, per tutti gli articoli ISI/SJR inseriti alla categoria C1 (prodotti scelti) di tutti i candidati vincitori, il punteggio è stato attribuito solo sulla base del quartile dichiarato e del numero di citazioni, applicando i valori indicati in tabella C1, appunto.

Considerazione che, non vi è chi non veda, vale ad ulteriormente enfatizzare la denunciata illegittimità della valutazione *singolare* riservata alla ricorrente, perché in deroga alla regola stabilita. Eccezione che, esattamente perché priva di alcuna giustificazione, piuttosto che causale sembrerebbe, invece, per così dire *strategica*, intenzionale allo scopo di volutamente scalzare la ricorrente dai vincitori, liberando un posto presumibilmente da riservare a candidato più *gradito*. In tal caso il vizio di sviamento non potrebbe essere più manifesto e scolastico.

Come, ex adverso, dimostrato dalla circostanza che se la valutazione si fosse arrestata a tutti gli altri 336 titoli/prodotti alle categorie A e B, esclusi, dunque, i 10 prodotti scelti (categoria C), dove la commissione ha fatto corretto uso dei predeterminati criteri, la ricorrente, con il punteggio di 53,60, sarebbe risultata prima rispetto ai candidati vincitori, come si deduce dalla tabella che segue

Candidato	Punteggio totale escluso punteggio per i 10 prodotti scelti
-----------	---

1 Pasqualotto	52,92
2 Cesta	50,63
3 Mazzer	47,53
4 Castelli	52,14
5 Pini	48,39
6 Luchetta	52,22
7 Di Felice	50,95
8 De Pietro	53,52
9 Frusteri	42,74
10 Fornaro	41,86
11 Cignoni	41,24
12 Giannini	44,64
13 Martinelli	44,45
14 Stella	43,66
15 Molinari	48,61
<b>27 Silvestre</b>	<b>53,60</b>

E) A ciò si aggiunga che a diversi candidati vincitori (Molinari, Martinelli, Mazzer, Giannini, Di Pietri; doc. 8), i commissari hanno inoltre attribuito per un prodotto scelto fino a 3 punti extra senza mai fornire motivazioni, come avrebbero invece dovuto, secondo quanto richiesto dal bando. Dunque, fosse solo per questo, si è trattato di implementazione illegittima perché non motivata.

F) Sotto diverso profilo, potremmo dire di merito, a rendere ancor più oscura la inspiegabile sottrazione del punteggio in danno della ricorrente, è anche la considerazione che i suoi prodotti ed in particolare i 10 scelti, anche dal punto di vista bibliometrico, possono vantare un alto H-index (25 al 2009), molto più alto (anche più del doppio) di ben 10 candidati vincitori (Dott.ri Mazzer, Castelli, Pini, Lucchetti, Di Felice, De Pietro, Giannini, Martinelli, Stella, Molinari; doc n. 8).

Da notare che il bando richiedeva di indicare nella domanda l'H-index, indicatore bibliometrico che quantifica la prolificità e l'impatto scientifico di un autore, come *ulteriore elemento di valutazione relativo alla valenza ed impatto a livello internazionale* del candidato. Valore di cui, a quanto pare, i commissari, a dispetto dell'impegno formalizzato con il verbale n. 2 ( cfr. pag. 4), non hanno tenuto in alcun conto, almeno in riferimento alla ricorrente: i parametri bibliometrici dei 10 prodotti scelti inseriti al punto C1, oggettivamente indicano che sono prodotti di grande rilevanza, essendo pubblicati su riviste con alto o altissimo Impact Factor, con indice SCImago Q1 e con un elevato numero di citazioni.

Addirittura, per il prodotto n. 4, l'Impact Factor della rivista al 2013 è oltre 26, con **327** citazioni (nessun prodotto fra quelli presentati dai candidati vincitori presenta parametri bibliometrici così alti ! doc. n. 7, 8).

Tutti i 10 prodotti scelti sono pubblicati su riviste scientifiche internazionali, censite nelle stesse categorie scientifiche (subject categories) a cui appartengono le riviste sulle quali hanno pubblicato alcuni candidati vincitori, che hanno ottenuto il punteggio previsto dalla tabella C1.

L'articolo n.4 (Q1, IF = 26,38 e 327 citazioni), non solo non ha ricevuto punti extra, come avrebbe meritato ma neanche un punteggio dimezzato rispetto ai 3 punti che sarebbero spettati de plano. L'articolo è stato pubblicato in *Progress in Polymer Science*, che diffonde, come riporta il sito <https://www.journals.elsevier.com/progress-in-polymer-science>, esclusivamente *state-of-the-art overview articles by internationally recognized authorities in polymer science and engineering*. La rivista si colloca al primo posto in base al Ranking SCImago in categorie scientifiche di riferimento della macroarea del concorso.

Così pure gli altri 9 articoli scelti, pubblicati su riviste ad alto impatto e sempre ai primi posti nei Ranking Schimago per le categorie scientifiche di riferimento della macroarea, con un elevato numero di citazioni. Inoltre, per tutti i 10 articoli scelti, il ruolo della dott.ssa Silvestre è predominante, essendo sempre corresponding author e/o autore principale responsabile della ricerca e della pubblicazione, come riportato nella domanda e confermato dalla commissione (doc. n.7), contrariamente alla maggior parte dei candidati vincitori. Anche in tal caso, avrebbe dovuto trattarsi di fattore di cui la Commissione non poteva non tener conto, come espressamente stabilito dal punto 2 sub lett B) dell'art. 6 del bando:... *il ruolo svolto dal candidato prescindendo dall'ordine alfabetico: autore principale, primo autore, ultimo autore e/o "corresponding author, coautore alla pari* e come anche espressamente riportato dal verbale 2 a pag.2 dalla stessa commissione.

**II)** Quand'anche le ragioni di cui ai motivi che precedono diano già ampiamente ed esaustivamente conto della palese illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente quanto ai 10 prodotti scelti, nonché - conseguentemente - del suo diritto alla nomina – ora per allora – a vincitrice della selezione, per di più al **primo posto** in graduatoria, non residuando alcuno

spazio neppure per un riesame della sua posizione, visto che i rivendicati (almeno) 14,50 punti in più conseguono de plano proprio dalla corretta applicazione dei criteri di valutazione adottati dalla stessa commissione esaminatrice, nondimeno, a ben vedere, alla ricorrente spettano ulteriori punti in più, illegittimamente sottrattile anche nelle altre categorie di prodotti.

Andando per ordine:

Titolo n. 8 Scheda valutazione Silvestre pag 2. Si tratta di responsabilità di un progetto internazionale di un anno. Al lavoro non è stato attribuito alcun punto, per l'asserita mancata indicazione delle risorse attribuite al progetto, come previsto dal criterio P<sub>II</sub> di pag 4 del verbale n. 1. Di contro, seppure l'entità esatta del finanziamento non è disponibile, tuttavia nella descrizione è chiaramente indicato che un finanziamento c'è stato ed ha coperto le spese di viaggio e soggiorno della dott.ssa Vasile. Quindi, è ragionevole e giusto considerare per il calcolo l'importo minimo  $I < 0.1$  (Meuro) ed assegnare il punteggio di **0,45** punti ( 3 x 0,75 (progetto internazionale) x 1 (anno) x 0,2 (importo < 0,1).

Titolo n. 12 Scheda valutazione Silvestre pag.2. Si tratta di responsabilità scientifica di progetto ordinario con finanziamento CNR per un anno. Il titolo è stato considerato NV (non valutabile) ma non se ne comprende la ragione, che non è proprio indicata: difetto di motivazione. Di talché, il titolo era – ed è - comunque da valutare, non rientrando in alcuna delle tipologie di progetti "Non Valutabili" elencati nel verbale 1 (responsabilità commesse, aree progettuali, progetti dipartimentali moduli di commessi - tutte attività senza finanziamento): il progetto ha ricevuto un finanziamento ordinario CNR che non è possibile quantificare esattamente ed indicare nella domanda solo perché per i progetti CNR di quel tempo (vedi consuntivi CNR 1988), i finanziamenti ordinari non erano indicati singolarmente ma inclusi nel finanziamento globale del reparto di ricerca dell'istituto CNR (doc. n. 9). La commissione è incorsa pertanto in un errore, presumibilmente perché non a conoscenza dei meccanismi vigenti all'epoca.

Quindi, è ragionevole e giusto considerare per il calcolo l'importo minimo  $I < 0.1$  (Meuro) ed assegnare il punteggio di **0,3** punti ( 3 x 0,5 (progetto tema libero x 1 (anno) x 0,2 (importo < 0,1).

Titolo n. 18 Scheda valutazione Silvestre pag.2. Si tratta di responsabilità di un'unità operativa progetto finalizzato di 5 anni.

Anche in tal caso non è stato riconosciuto alcun punto, per l'asserita mancata indicazione delle risorse attribuite, come previsto dal criterio P<sub>II</sub> di pag. 5 del verbale 1. Il progetto ha ricevuto un finanziamento CNR che non è stato possibile quantificare esattamente ed indicare nella domanda perché per i progetti finalizzati di quel tempo ( vedi Consuntivi progetto finalizzato; doc. n. 10 ) i finanziamenti dell'unità operativa afferenti al progetto non erano indicati singolarmente. La commissione è incorsa in un errore non conoscendo ed non essendosi informata sui meccanismi del CNR di quei tempi.

E' ragionevole per questo progetto calcolare quindi il punteggio assumendo l'importo minimo e quindi assegnare al titolo **0,375** punti ( 0,5 x 0,75 (progetto finalizzato ) x 5 (anno) x 0,2 (importo < 0,1).

\*\*\*

Riguardo i predetti 3 lavori, la cui valutazione avrebbe fruttato alla ricorrente quantomeno 1.125 punti in più, il TAR ha ritenuto di far salvo l'operato della commissione ma con motivazione, anche stavolta inammissibilmente pleonastica e tautologica: trattandosi di lavori per i quali, per stessa ammissione della ricorrente, non sarebbe stato indicato il finanziamento ottenuto, ben avrebbe fatto la commissione a ritenerli *NV*, non valutabili.

Viceversa, al TAR è sfuggito che, come chiarito in ricorso e comprovato dall'allegata documentazione (domanda di partecipazione), i progetti in questione avevano senz'altro ottenuto un finanziamento, quand'anche non fosse possibile indicarne l'entità. In tal caso, semmai, per espressa previsione del bando e della commissione, avrebbero dovuto conseguire almeno il punteggio minimo previsto per ogni singola categoria di appartenenza: in totale 1,125 punti.

Non a caso, la stessa Commissione, per il dott. Fornaro (vincitore), ha valutato con punteggio i progetti n. 2, 3, 9 (rif n. 2, 3, 9 scheda valutazione, CV pagg. 4 e 9 Fornaro), sebbene questi abbia indicato 0 (zero) alla voce importo finanziamento, non prevedendo i progetti finanziamenti, ma solo accesso ad immagini.

\*\*\*

Quanto poi agli ulteriori lavori, per i quali la ricorrente pure ha lamentato una indebita sottrazione di punteggio, si è già ricordato che il TAR non si è pronunciato assumendone l'irrelevanza per sopravvenuto difetto di interesse a seguito del rigetto delle altre censure, atteso che il loro accoglimento non avrebbe apportato alcun sostanziale beneficio alla ricorrente. Di seguito, pertanto, la riproposizione delle censure in parola, contestando in ogni caso l'argomento speso dal TAR per sancirne la sopravvenuta improcedibilità, tenuto conto, per un verso, dell'interesse della ricorrente, fosse anche solo morale ( ma non per questo indegno di tutela) a conseguire in ogni caso il giusto e legittimo punteggio; dall'altro, quello più concreto del miglioramento della posizione in graduatoria, utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria.

Titolo n. 37 Scheda valutazione Silvestre pag.4 Si tratta di responsabilità di Gruppo di ricerca internazionale, come riportato nel CV. Il titolo è stato considerato NV (titolo non valutabile perché non riconducibile ad alcun criterio di valutazione stabilito dalla commissione), ma non ne è indicato il motivo che non è neanche ipotizzabile: il titolo è valutabile secondo il criterio P<sub>III</sub> (I.4), non essendo presente nelle tipologie di titoli non valutabili indicati dalla commissione (sostituto direttore, modulo di commessa). Da valutare secondo il criterio P<sub>III</sub> (I.4) con un punteggio di **punti 0,1**. (0,3 x(4/12));

Titolo n. 42 Scheda valutazione Silvestre pag.4. Si tratta di responsabilità di Gruppo di ricerca composto da 11 ricercatori, come riportato nel CV. Il titolo è stato considerato NV(titolo non valutabile perché non riconducibile ad alcun criterio di valutazione stabilito dalla commissione). Non si capisce il perché: il titolo è valutabile, non essendo presente nelle tipologie di titoli non valutabili indicati dalla commissione (sostituto direttore, modulo di commessa). Da valutare secondo il criterio P<sub>III</sub> (I.4) con un punteggio **punti 1,2 (0,3x 4anni)**.

Titoli 85, 92 Scheda valutazione Silvestre pag.8 . Il titolo riguarda attività di correlatore di tesi di laurea quinquennali (vecchio ordinamento), identiche a quelle riportate ai titoli 86-91 94-95, che sono state sempre valutate con punti 0,2 ciascuna. Lo stesso punteggio di 0,2 è stato attribuito a tutti i candidati vincitori che hanno presentato titoli uguali. Per questi due titoli si reclama quindi il punteggi complessivo **di 0,4 invece di 0,02**. ( cfr. frontespizio tesi;

doc. n. 11). Che si tratti di **Tesi di Laurea quinquennale** (vecchio ordinamento universitario, equiparata alla laurea magistrale nuovo ordinamento [http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/5226Equipa\\_cf2.htm](http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/5226Equipa_cf2.htm)) e non di **Tesi di Laurea Triennale**, risulta immediatamente dal numero delle matricole degli studenti, riportati nella domanda, dove secondo le regole universitarie, i numeri (codici) 62 per la dottoressa Muriello e 10 per l'ing. Capuano indicano il corso di laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Chimica Industriale e Scienze ed Ingegneria dei Materiali dell'Università di Napoli Federico II, che rispettivamente hanno frequentato. Non è dato comprendere la replica del dott. Molinari che, per giustificare il basso punteggio, afferma che la dott.ssa Silvestre per i titoli 85 e 92 ha indicato di essere **Correlatore**. Senza avvedersi che il termine **Correlatore** (oltre ad essere il termine ufficiale riportato nei regolamenti universitari) è lo stesso termine che egli stesso ha usato per indicare l'attività svolta per i suoi titoli n. 78-83 (pag. 26-28 CV Molinari) e ai quali la commissione, nonostante la descrizione dei suoi titoli fosse incompleta (mancante infatti di qualsiasi riferimento, come numero di matricola dello studente, protocollo, professore relatore, corso di laurea; riferimenti che la dott.ssa Silvestre ha invece sempre riportato) ha attribuito il punteggio di 0,2 punti a titolo.

\*\*\*

In definitiva, sommando anche tali ulteriori punti, illegittimamente non riconosciuti, il punteggio della ricorrente deve essere implementato di ulteriori 2.805 punti. Che aggiunti ai 14.50 di cui si è detto al primo motivo, portano ad un totale di **85,405, che a maggior ragione confermano la dott.ssa Silvestre al primo posto nella graduatoria.**

\*\*\*

**11)** L'istanza cautelare si giustifica per il fumus di cui ai capi che precedono e per il danno grave e irreparabile.

Quanto al primo aspetto – fumus - basti solo dire, per un verso, che il rigetto di cui alla gravata sentenza si fonda su una clamorosa *svista* del TAR, emendata la quale avrebbe senz'altro accolto il ricorso, avendone condiviso l'impostazione; dall'altro, l'oggettiva fondatezza dei motivi di ricorso, in qualche misura confermati anche dall'atteggiamento processuale della convenuta amministrazione (ed invero anche dei controinteressati, nessuno



dei quali ha smentito che i 10 lavori scelti dalla ricorrente avrebbero dovuto meritare il rivendicato, superiore punteggio in base alla pedissequa applicazione dei criteri dati dalla stessa commissione).

Quanto alla irreparabilità del danno, se è vero che quello economico-patrimoniale sarà integralmente ripristinato per effetto dell'efficacia ripristinatoria/restitutoria dell'auspicata sentenza di accoglimento, pur tuttavia è altrettanto vero che, tenuto conto dell'anzianità di servizio della ricorrente, la definitiva decisione favorevole potrebbe intervenire quando l'interessata potrebbe già trovarsi in quiescenza, senza perciò poter mai svolgere l'ambito ruolo di dirigente di ricerca di seconda fascia. Pregiudizio - questo - oggettivamente irreparabile.

Tra l'altro, si ritiene che la manifesta erroneità/illegittimità della gravata decisione, in uno all'altrettanto palese fondatezza delle ragioni del ricorso, consentano di definire l'appello con sentenza cosiddetta a breve.

\*\*\*

**Istanza di autorizzazione per procedere all'integrazione del contraddittorio nelle forme di cui agli artt. 41 e 52 c.p.c.**

Atteso l'elevato numero dei controinteressati, avendo il TAR, in corso di causa, disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria, all'uopo ordinando, ex art. 52 c.p.a., alla convenuta amministrazione di pubblicare sul proprio sito il testo integrale del ricorso, allo stesso modo di chiede a Codesto Ill.mo Sig. Presidente di autorizzare lo scrivente difensore a procedere all'integrazione del contraddittorio negli stessi modi e nelle stesse forme, ordinando al CNR di pubblicare sul proprio sito il testo integrale del presente ricorso in appello.

\*\*\*

**12)** Si conclude per l'accoglimento del presente ricorso in appello, unitamente all'ammessa istanza cautelare.

Per l'effetto, previo annullamento e riforma della sentenza di primo grado impugnata, per l'accoglimento del ricorso di prime cure e declaratoria del diritto della ricorrente a vincitrice della selezione quale prima classificata.

Con ogni ulteriore conseguenza, anche quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si allega:

- Sentenza impugnata: TAR Lazio, Roma, III, n. 8891 del 7.8.2018;
- Scheda di valutazione della ricorrente;
- Domanda di partecipazione della ricorrente;
- Indice dei documenti allegati al ricorso di prime cure (al n. 7 la scheda di valutazione).

Ai fini del versamento del contributo unificato, si rappresenta che si tratta di questione di pubblico impiego che sconta un contributo di € 487,50.

li, 18.12.2018

avv. Dario Alessandro Ricciardi

Firmato digitalmente da

**DARIO ALESSANDRO  
RICCIARDI**

O = non presente

C = IT

Data e ora della firma:  
21/12/2018 14:16:31